NORME DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DI VOLO DIPENDENTE DA AZIENDE DI NAVIGAZIONE AEREA

Art. 30

Pensione per i figli e gli ascendenti

Qualora l'iscritto il quale possa far valere un periodo utile di almeno 5 anni o il pensionato muoiano senza lasciare il coniuge superstite avente diritto a pensione o il coniuge superstite muoia o passi a seconde nozze spetta ai figli di cui al successivo articolo 32 una pensione pari alle seguenti aliquote di quella liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto, al netto delle maggiorazioni per i figli a carico: 60 per cento, per un solo figlio; 75 per cento, per due figli; 90 per cento, per tre figli; 100 per cento, per quattro o piu' figli. Quando l'iscritto o il pensionato muoia senza lasciare coniuge superstite o figli aventi diritto a pensione, questa spetta ai genitori superstiti di eta' superiore ai 65 anni purche':

1) siano a carico dell'iscritto o del pensionato al momento della di lui morte;

2) non abbiano altri figli abili al lavoro che abbiano raggiunto la maggiore eta' al momento della morte dell'iscritto o del pensionato. La misura della pensione e' pari, per ciascuno dei genitori, al 30 per cento di quella che sarebbe spettata all'iscritto o che era corrisposta al pensionato. Se la morte dell'iscritto e' conseguenza diretta di infortunio sul lavoro, il diritto a pensione per i genitori non e' subordinato ad alcuna condizione di eta'.

Versione in vigore dal 1 agosto 1965, non più in vigore dal 1 settembre 1973 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea
Estremi	Legge 13 luglio 1965, n. 859
Titolo	II — Il trattamento di previdenza
Capo	II — Le prestazioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1965

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-di-previdenza-per-il-personale-di-volo-dipendente-da-aziende-di/art-30-pensione-per-i-figli-e-gli-ascendenti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it